

N. R.G. 19927/2013



19927/13 ruolo
615/17 cronos
REDA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZ. SPEC. IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Stefano Rosa	Presidente
dott. Raffaele Del Porto	Giudice
dott. Angelina Augusta Baldissera	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19927/2013 promossa da:

DARIO TROPEA (C.F. TRPDRA75D15A794T), con il patrocinio dell'avv. ALBERTI CESARE e degli avv. RIVOLTA GIAN CARLO e RIVOLTA VINCENZO, elettivamente domiciliato in Brescia presso il difensore avv. ALBERTI CESARE

ATTORE

contro

GAMMA INVESTIMENTI S.R.L. (C.F. 03031210168), **IMPRESA PASINI S.R.L.** (C.F. 02805590169), **TERMOIDRAULICA F.LLI BOLOGNINI S.N.C. DI BOLOGNINI PIETRO & C.** (C.F. 02398850160), **EDILSAV S.R.L.** (C.F. 03280370168), **RADA COSTRUZIONI DI CORDONI Ruber, GIOVANNI MASSIMO PASINI, BOLOGNINI PIETRO**, tutti con il patrocinio dell'avv. MAZZOLENI MASSIMO (MZZMSM65D13E507P) VIA LEONARDO DA VINCI 6 23900 LECCO; elettivamente domiciliati in VIA GRAMSCI 28 25121 BRESCIA presso il difensore avv. MULE' CARLO

LOMBARDA AUTOMAZIONI S.R.L. (C.F. 02592650168), con avv. ENRICO FELLI e SARA COLLI di Bergamo

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Come da fogli allegati al verbale di udienza 6 luglio 2017.

In FATTO e in DIRITTO

Con atto di citazione del 30 ottobre 2013 (pervenuto ai vari convenuti in date diverse, comprese tra il 3 e l'11 novembre 2013) Tropea Dario conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia la srl Gamma Investimenti, Impresa Pasini srl, Termoidraulica F.lli Bolognini snc, Lombarda Automazioni srl, Edil Sav srl – società tutte con sedi in provincia di Bergamo - Cordoni Ruber tit. ditta Rada Costruzioni corrente in Brembate Sopra, Pasini Giovanni Massimo res. in Sotto il Monte Giovanni XXIII e Bolognini Pietro res. in Calusco d'Adda, onde sentir “condannare i convenuti tutti, in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497 c.c. al risarcimento del danno cagionato al sig. Dario Tropea in relazione ai fatti di cui in narrativa, per l’importo di € 460.000,00 o per il diverso importo di giustizia”; con la citazione era pure convenuta in giudizio Progetto Casa srl – corrente in Calusco d'Adda – “ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497, comma 3° c.c.”.

A tali sintetiche conclusioni di citazione l’attore - socio per il 14,50% in Progetto Casa - perveniva all’esito di ampie premesse in fatto e in diritto, nelle quali ripercorreva la costituzione della società Progetto Casa e le vicende dell’investimento immobiliare effettuato da tale società e dalla Immobiliare Orobica in Longuelo di Bergamo, le difficoltà affrontate dal socio esponente a partire dal 2011 in ordine all’acquisizione presso gli amministratori (c.d. gruppo Pasini) della contabilità e dei contratti riferibili alla realizzazione degli immobili, le correlative istanze giudiziarie, l’approvazione del bilancio 2012 di Progetto Casa e la conseguente messa in liquidazione della società per perdite (peraltro determinate dalla svalutazione della partecipazione nella controllata Immobiliare Orobica), il depauperamento patrimoniale subito dalle società costruttrici per effetto di appalti (assegnati a talune delle società convenute) a corrispettivo “gonfiato” rispetto a quello di mercato e comunque caratterizzati da una gestione contabile di cantiere del tutto irregolare; in diritto, parte attrice faceva richiamo al disposto dell’art. 2497 c.c., individuando nella srl Gamma Investimenti la società controllante esercente la direzione nei confronti di Progetto Casa (integralmente controllante a propria volta Immobiliare Orobica) e nei restanti convenuti i soggetti

compartecipi e/o traenti vantaggio dagli illeciti denunciati. Il danno per il socio attore (come detto titolare della partecipazione del 14,50%) a suo dire poteva raccordarsi - da un lato - alle risultanze di una perizia di parte concernente i maggiori oneri sostenuti da Progetto Casa e Immobiliare Orobica e - dall'altro lato - al parametro desunto dal corrispettivo delle cessioni di quote effettuate da Giovanni Pasini e da Gamma Investimenti a favore di Edil Sav nel marzo del 2010; era comunque determinato dalla difesa istante in euro 460 mila.

Si costituivano unitariamente in giudizio i convenuti, contestando integralmente la ricostruzione fattuale proposta dall'attore, dal momento che l'iniziativa immobiliare *ex adverso* evocata aveva avuto risultati negativi per ragioni affatto diverse da quelle illazionate dal Tropea, che aveva intrapreso plurimo contenzioso giudiziario allo scopo di ritornare (indirettamente o direttamente, costringendo gli altri soci all'acquisizione della quota) nella disponibilità dell'investimento a suo tempo effettuato in Progetto Casa; esclusa l'operatività nella specie dell'art. 2497 c.c. (il fenomeno della sovrapproduzione e della conclusione degli appalti in situazione di conflitto di interessi in astratto fondando esclusivamente una responsabilità degli amministratori delle società committenti), i comparenti sottolineavano comunque come fosse dell'attore l'onere della prova dei presupposti di applicabilità della invocata disposizione.

Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° co. cpc, in pendenza degli stessi parte attrice depositava (in data 1° luglio 2014) ricorso per sequestro conservativo che - apertosi il contraddittorio (ud. 29 luglio 2014) - era rigettato con ordinanza del G.I. del 4 agosto 2014:

All'udienza del 9 ottobre 2014 veniva dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuto fallimento di Progetto Casa srl. Parte attrice provvedeva alla riassunzione della causa con ricorso dell'11 novembre 2014 e - alla scadenza dei termini istruttori riassegnati all'udienza del 22 gennaio 2015 - con ordinanza riservata del 21 maggio 2015 l'Istruttore disponeva procedersi a precisazione delle conclusioni, rimessa al Collegio la delibazione delle questioni istruttorie. Espletato l'incombente (ud. 6 luglio 2017, così fissata a seguito di un'ulteriore fase processuale concernente la produzione di documentazione ad opera di parte attrice, tardiva ma ammissibile perché

successiva alle precedenti cadenze istruttorie) la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio alla scadenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali (25 ottobre 2017).

La pur sintetica narrativa che precede fornisce le coordinate essenziali della controversia; la stessa tuttavia va preliminarmente integrata – da un lato – rilevando che successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° co. cpc si costituiva autonomamente in giudizio – a ministero di nuovi difensori – Lombarda Automazioni srl, per l'innanzi rappresentata, in uno con i restanti convenuti, dall'avv. Mazzoleni; dall'altro lato, ribadendo che l'Istruttore con ordinanza del 4 agosto 2014 ha rigettato il ricorso depositato dall'attore per conseguire il sequestro conservativo dei beni e disponibilità di tutti i convenuti, anche della srl Progetto Casa, società direttamente danneggiata dall'abuso nell'attività direzionale denunciato in citazione e la cui chiamata in giudizio nell'atto introduttivo era testualmente ricondotta alla mera *denuntiatio litis* strumentale al meccanismo operativo dell'art. 2497, 3° co c.c. (disposizione sulla cui esegesi parte attrice colà ampiamente indugiava: pagg. 50 e segg.).

Il richiamo all'ordinanza cautelare per verità non ha apprezzabile rilievo ai fini dell'odierna motivazione, dal momento che – in punto di *fumus bonis iuris* (il tema del *periculum* non ha, evidentemente, alcuna corrispondenza con l'odierna materia del contendere) – l'argomentare dell'Istruttore è fondato sulla natura sommaria e unilaterale (perizia geom. Garattini) degli elementi di prova (all'epoca) in atti, oltreché sulla difficoltà di collegare dette risultanze peritali alle allegazioni di parte attrice - ricorrente. L'unico aspetto che vale richiamare di quella motivazione - stante la reiterazione dell'argomento nelle successive difese attoree - è quello dell'insostenibilità della tesi del supposto rilievo confessorio di “un passo della comparsa di risposta dei convenuti, in cui – illustrando un preteso patto parasociale che aveva accompagnato le iniziative immobiliari Progetto Casa e Immobiliare Orobica – la difesa resistente rilevava il proponimento dei soci di riferimento di conseguire delle utilità (per effetto della esecuzione diretta degli appalti e delle operazioni di intermediazione commerciale degli immobili realizzandi) ulteriori rispetto a quelle

tipiche derivanti dai ricavi conseguibili sul mercato”: dovendosi nella odierna sede – appunto – ribadire che (al di là di ogni questione in ordine ai limiti dei poteri processuali del procuratore) “tale pur nebulosa affermazione è ben lontana dal costituire ammissione [- confessione: n.d.est.] della stipulazione ed esecuzione di appalti in violazione dei parametri di mercato (con vantaggio delle appaltatrici collegate agli altri soggetti dell’iniziativa immobiliare, diversi dal Tropea) ma tenta, piuttosto di coinvolgere l’attore nel suddetto patto parasociale e nella conseguente (teorica) distribuzione di benefici suppletivi, palesandosi – dunque – quale argomento per contestare la legittimazione sostanziale dell’attore-ricorrente quale socio (asseritamente) danneggiato dalla abusiva etero-direzione societaria”¹.

Pur non costituendo argomento trattato dalle parti, non appare superfluo osservare come l’intervenuto fallimento di Progetto Casa srl – società soggetta alla etero-direzione e interessata dal denunciato abusivo esercizio della medesima – non incida sulla legittimazione dell’attore, che ha intrapreso l’odierno giudizio quale socio danneggiato (riguardo al valore patrimoniale della partecipazione ed alle correlative aspettative reddituali) ai sensi del I comma dell’art. 2497 c.c., mentre al curatore della società soggetta a direzione spetta esclusivamente la legittimazione all’azione risarcitoria propria dei creditori (ult. comma art. cit.).

Il sopravvenuto fallimento di Progetto Casa – piuttosto – rileva sotto altro profilo, di natura non processuale ma sostanziale, costituito dal nesso causale tra il danno lamentato e le condotte denunciate da parte attrice quanto alla gestione degli appalti facenti capo – quali committenti – a Progetto Casa ed alla Immobiliare Orobica (dalla prima integralmente controllata) ed alle imprese convenute quali esecutrici dei lavori: nesso che – già assai problematico nella situazione sussistente al momento della citazione, essendo in buona misura fondato su apodittici presupposti di mercato

¹ Si può qui aggiungere – esplicitando – che quei benefici ben avrebbero potuto essere di per sé non illeciti o comunque non collegati ad ottiche distorsive dei rapporti tra imprese, ma perfettamente compatibili con regolari rapporti commerciali, coerenti ai corrispettivi di mercato (ordinariamente implicanti – ovviamente – un margine di utile per l’opera prestata dall’impresa esecutrice del servizio).

(obbligatorietà di sconti maggiori di quelli concessi) e svariate induzioni tecnico-contrattuali talora incerte già nella formulazione peritale – è destinato ad ulteriormente diluirsi nel quadro generale delle cause del fallimento (anzi, dei fallimenti delle due indicate committenti), su cui ben poco è in atti.

La conseguenza processuale di tale rilievo è che l'accertamento giudiziale nella presente sede dovrebbe implicare non soltanto l'esperimento di una consulenza tecnica "ingegneristica" sull'attendibilità dei rilievi formulati dai periti Garattini e Turino (ufficiato quest'ultimo dalla curatela di Progetto Casa al fine di un'esperenda azione autonoma: doc. 64 attoreo)², ma altresì lo svolgimento di una consulenza di natura aziendalistica sulle ragioni economico-finanziarie della dichiarazione di insolvenza delle due società indicate ed in particolare di Progetto Casa, di cui l'attore è socio: essendo – evidentemente – la perdita del valore della partecipazione e delle correlate aspettative reddituali una normale conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, evento che presuppone l'incapienza del patrimonio della stessa rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi³. Sennonché, un siffatto accertamento peritale non è stato richiesto da parte attrice, il che non ha solo riflesso sul quadro delle deduzioni istruttorie dalla stessa articolate (su cui il giudice deve prendere posizione) ma altresì sulla effettiva disponibilità della stessa a concorrere alle anticipazioni delle spese di lite, cui evidentemente il Tropea non potrebbe sottrarsi.

Soprattutto – però – l'impostazione attorea appare carente già sul piano dell'allegazione, neppure formulandosi l'ipotesi istruttoria della verifica delle cause del fallimento Progetto Casa ma (l'attore) senz'altro addebitando quest'ultimo all'abuso di direzione più volte indicato, sulla base di frettolose induzioni contabili riproposte - da ultimo - a pag. 20 e segg. della conclusionale, peraltro

² Per tale richiesta – articolata in termini del tutto generici ed esplorativi – confr. pag. 10 della memoria attorea ex art. 183, 6° comma n. 2 cpc.

³ A voler approfondire, tale ctu dovrebbe anche occuparsi dell'eventuale concorso di cause dell'insolvenza, laddove il dedotto abuso direzionale si accompagnasse a circostanze "oggettive" o, semplicemente, riferite ad errori previsionali sull'investimento.

influenzate da considerazioni fiscali di incerto rilievo: l'effettivo tema da verificare essendo quello della concreta redditività dell'investimento di Longuelo effettuato da Progetto Casa e Immobiliare Orobica (quest'ultimo in edilizia convenzionata a prezzo imposto) e non certo l'individuazione di un "normale utile dell'operazione immobiliare" (pag. 22 loc. cit.), meramente teorico e non invocabile dal socio (che non è investitore esterno all'impresa ma partecipe dei suoi risultati).

La domanda dell'attore appare – peraltro – priva di fondamento anche su di un diverso piano più strettamente giuridico, quello della applicazione dell'art. 2497 c.c. alla fattispecie *oggetto dell'allegazione dell'istante*.

Rammentato che il richiamo a tale istituto (responsabilità risarcitoria in capo alla società preposta alla direzione - ed ai soggetti concorrenti e beneficiari - nei confronti del socio della società eterodiretta e direttamente danneggiata) costituisce *l'unica causa petendi* dedotta dal Tropea, appare di immediata evidenza come le articolazioni di fatto formulate da parte attrice sostanzialmente pretermettano l'inquadramento del ruolo effettivamente rivestito dalla controllante (di Progetto Casa) Gamma Investimenti nella vicenda per cui è giudizio, limitandosi a richiamare la presunzione di coordinamento e direzione di cui all'art. 2497 sexies c.c.⁴ e dando per scontato il riferimento a Gamma dell'attività personalmente imputata a Pasini e Bolognini (ed agli altri appaltatori) quali autori e beneficiari delle operazioni in conflitto di interessi.

La base giuridica di tale impostazione (a quel che è dato intendere) dovrebbe essere costituita dalla affermazione della natura contrattuale della responsabilità direzionale e di coordinamento prevista dagli artt. 2497 e segg. c.c., tesi prevalente in dottrina e (soprattutto) giurisprudenza secondo parte attrice (confr. pag. 34 e segg. citazione e – per un aggiornamento – pag. 12 e segg. conclusionale): tuttavia – in questa come in altre ipotesi in cui si discetta di consimili questioni dommatiche – il

⁴ Meno comprensibile è il richiamo alla pubblicità effettuata da Progetto Casa ai sensi dell'art. 2497 bis c.c., pubblicità reiteratamente ma genericamente evocata da parte attrice senza alcun preciso riferimento alla documentazione in atti. Quanto – poi – alla posizione di Gamma Investimenti va notato che questa tra il settembre 2009 ed il marzo 2010 (dunque coevamente alla stipula ed esecuzione degli appalti denunciati) dismetteva parte delle partecipazioni detenute in Progetto Casa (docc. 1-4 att.), così perdendo la titolarità della maggioranza del capitale sociale; tale sopravvenienza non è trattata specificamente dalle parti in causa ed il Collegio per motivi di correttezza ne prescinde.

concreto rilievo dell'alternativa appare sfuggente, almeno in relazione alla fattispecie che qui occupa. Ed invero, la natura contrattuale della responsabilità della "capogruppo" nei confronti di soci e creditori delle società etero-dirette non esime costoro dalla prova dei comportamenti della impresa holding concretamente posti in essere, la presunzione di direzione e coordinamento non valendo certamente ad invertire l'onere della prova in relazione alla allegazione di inadempimento dei (supposti) obblighi contrattuali. Tale onere di allegazione e prova riguarda sia il comportamento della "holding"⁵ sia il nesso causale tra tali condotte ed il danno lamentato dall'attore in giudizio: laddove – in particolare – non può legittimamente concepirsi l'inadempimento della capogruppo per il sol fatto del mancato raggiungimento del risultato atteso dal creditore o dal socio, dal momento che la legge è chiarissima nel distinguere tra posizione di coordinamento e direzione e "violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale" attuata in conflitto di interessi della capogruppo (a favore proprio o altrui), cioè nell'esigere il concreto abuso della direzione, che in nessun modo può essere presunto ma - vale ribadire - è oggetto di onere di specifica allegazione e prova ad opera di chi affermi la responsabilità *de qua*.

Osserva – comunque – il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha di recente preso posizione sul tema della natura della responsabilità da direzione e coordinamento, pervenendo a conclusioni opposte a quelli divise dal Tropea. Così, sebbene in fattispecie fallimentaristiche, la Cassazione (n. 15346/2016; sostanzialmente conforme Cass. 16846/2017) ha avuto modo di affermare la collocazione extracontrattuale delle obbligazioni risarcitorie da abuso dei poteri di direzione e coordinamento societari, non trattandosi "di obbligazioni derivanti da un agire negoziale" (pag. 27 sentenza 15346/16)⁶. Siffatto orientamento della Corte Suprema sembra escludere alla radice ogni incertezza sul contenuto degli oneri di allegazione e prova a carico del creditore o socio

⁵ Come è evidente, si continuano ad utilizzare formule d'uso per ragioni di sintesi espositiva, al di là dell'ampiezza soggettiva del controllo societario, nella fattispecie all'esame ridotto all'osso (Gamma Investimenti - Progetto Casa).

⁶ Come accennato, nella specie si trattava di fallimenti di imprese holding di fatto e sul punto la Cassazione – sostanzialmente innovando e comunque integrando il tradizionale insegnamento quanto alla esteriorizzazione – ha fatto applicazione della nuova normativa sulla responsabilità da etero-direzione.

(indirettamente) danneggiato quanto agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2497 c.c., rispetto ai quali l'unico regime agevolativo a favore dell'attore appare essere costituito dalla presunzione di cui all'art. 2497 sexies c.c.

Nel caso qui in trattazione - come si è anticipato - non viene compiutamente articolato il ruolo di Gamma Investimenti (*quale autonomo soggetto giuridico*, distinto dai propri soci e amministratori) nella dinamica dei rapporti di appalto stipulati da Progetto Casa ed Immobiliare Orobica con le imprese qui convenute, l'attore piuttosto indulgiando sulla posizione (principalmente) di Pasini Giovanni e Bolognini Pietro quali amministratori che - in conflitto di interessi - avrebbero favorito le proprie società nel momento della contrattazione degli appalti e della concreta esecuzione dei lavori (e loro contabilizzazione). Sul punto va osservato che questo Tribunale ha già avuto modo di statuire l'inapplicabilità della responsabilità ex art. 2497 c.c. ai comportamenti omissivi ⁷, unica interpretazione coerente alla lettera ed alla *ratio* del disposto normativo: sicché non rileva a tali fini il concorso eziologico (tramite l'omissione in concreto dell'esercizio dei poteri direzionali) della controllante con gli amministratori (in tesi) infedeli della società etero-diretta, situazione di fatto destinata a non avere effettivi riflessi giuridici in termini risarcitori, essendo - piuttosto - gli amministratori (unitamente ai soggetti beneficiari dell'illecito) a dover rispondere personalmente della violazione degli obblighi sugli stessi gravanti in base alle norme generali previste per ciascun tipo societario.

Da quanto precede segue il rigetto della domanda proposta da Tropea Dario. La natura eminentemente giuridica delle motivazioni che precedono, la notevole autonomia delle stesse rispetto al sistema defensionale delle parti convenute, le persistenti incertezze sull'interpretazione ed i limiti dell'istituto della responsabilità per abuso di coordinamento e direzione di cui all'art. 2497 cc., inducono il Collegio alla compensazione delle spese di lite. A tale regime si sottrae il sub-procedimento cautelare (ricorso per sequestro conservativo) conclusosi con l'ordinanza 4 agosto

⁷ Trib. Brescia n. 1373/2017 del 6 maggio 2017 in causa 11869/2014 R.G.: il fatto che in quella fattispecie si trattasse di un mero inadempimento della società etero-diretta nei confronti del creditore non sembra intaccare la generale portata del principio affermato, siccome chiarito nel testo che segue.

2014, in relazione al quale parte attrice sarà tenuta alla rifusione degli oneri di difesa, liquidati quanto ai compensi in euro 19.440,00 (dimidiate fasi istruttoria e decisoria; computato aumento in ragione di ulteriori 7 parti).

P.Q.M.

rigetta la domanda proposta con atto di citazione del 30 ottobre 2013 (pervenuto ai vari convenuti in date diverse, comprese tra il 3 e l'11 novembre 2013) da Tropea Dario nei confronti di srl Gamma Investimenti, Impresa Pasini srl, Termoidraulica F.lli Bolognini snc, Lombarda Automazioni srl, Edil Sav srl – società tutte con sedi in provincia di Bergamo - Cordoni Ruber tit. ditta Rada Costruzioni corrente in Brembate Sopra, Pasini Giovanni Massimo res. in Sotto il Monte Giovanni XXIII e Bolognini Pietro res. in Calusco d'Adda, nel giudizio riassunto con ricorso 11 novembre 2014 a seguito di interruzione per intervenuto fallimento di Progetto Casa srl, compensando tra le parti – per l'intero – le spese del giudizio di merito;

condanna parte attrice a rifondere ai convenuti le spese del procedimento cautelare (R.G. 19927-1/2013), sopra liquidate in complessivi euro 19.440,00, oltre generali 15%, CPA ed IVA in quanto dovuta.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2017.

Il presidente est.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Alessandra Paganotti

Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia
Ogg. 02 NOV 2017
IL CANCELLIERE CI
Dott.ssa Alessandra Paganotti